

NEO-BREVIA n. 12 - 2026
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese febbraio 2026

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

Periodo di riferimento: febbraio 2026 - data di pubblicazione: 17 marzo 2026 – prossima diffusione:
16 aprile 2026

ultimo comunicato ISTAT riferito al mese gennaio 2026

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2024	119,3	119,3	119,4	119,3	119,5	119,5	120,0	120,1	120,0	120,1	120,1	120,2
%	+0,8	+0,7	+1,2	+0,8	+0,8	+0,8	+0,4	+0,8	+0,6	+0,8	+0,0	+1,1
2025	120,9	121,1	121,4	121,4	121,2	121,3	121,8	121,9	121,7	121,4	121,3	121,5
%	+1,3	+1,5	+1,7	+1,7	+1,4	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,1	+1,0	+1,1
2026	100,4	100,9										
%	+0,8	+1,1										

Attenzione:

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento febbraio 2026

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI Indice generale FOI (base di riferimento 2025=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2015=100 è 1,214)	+100,9
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,7

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - FEBBRAIO 2026

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **100,9**.

A gennaio il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è **0,862716%**

LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. "MILLEPROROGHE" 2026

PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE da Generazione Vincente-NewsLetter del 13.03.2026 di Eufrazio Massi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 (**D.L. n. 200/2025**), che introduce proroghe e modifiche agli incentivi alle assunzioni previsti dal Decreto Coesione, tra cui bonus Giovani, bonus Donne e bonus ZES.

.....

.....

<https://www.generazionevincente.it/legge-di-conversione-del-d-l-milleproroghe-2026-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale/>

Leggi anche:

[Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SCELTA DELL'8 PER MILLE IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

In che modo va espressa la destinazione dell'8 per mille in caso di dichiarazione congiunta?

C.

risponde Andrea Santoro

In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Si ricorda che non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

INPS - COMUNICATO STAMPA Roma 13 marzo 2026

INPS rilascia la Certificazione Unica 2026: accesso semplificato per tutti i cittadini

L'Istituto annuncia che è disponibile la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Questo importante documento può essere facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell'impegno dell'INPS nel promuovere l'innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini.

Il numero di CU elaborate all'apertura del servizio è stato pari a 26.723.939.

Come accedere alla Certificazione Unica 2026:

- Online: visita il portale www.inps.it e accedi all'Area personale con le tue credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS). Vai alla sezione "I tuoi servizi e strumenti", quindi "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS", e seleziona "Certificazione Unica 2026".
- Pensionati: i pensionati possono scaricare la CU anche tramite il servizio online "Cedolino pensione".
- App INPS Mobile: Disponibile per dispositivi Android e iOS, consente l'accesso alla CU utilizzando le credenziali personali.

Richiesta Alternativa della Certificazione Unica:

- Patronati e CAF
 - PEC: invia una richiesta all'indirizzo "richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it" allegando una copia del tuo documento d'identità. La CU sarà inviata all'indirizzo e-mail utilizzato.
 - Numero Verde: Contatta il servizio dedicato al numero 800 434320.
 - Contact Center: Chiama il numero 803 164 o il 06 164164 per assistenza.
- Per ulteriori informazioni, si può visitare il portale istituzionale www.inps.it

NASCE IL CORPO UNICO DELLA SANITÀ MILITARE. MA LA RIFORMA HA UN DIFETTO: NESSUNO SA QUANTO COSTA da Quotidiano Sanità

Lo schema di Dlgs all'esame della Camera unifica i quattro corpi sanitari delle Forze armate sotto un unico comando. Ma i Servizi del Bilancio di Senato e Camera sollevano dubbi su costi reali, differenze retributive non quantificate e risorse dichiarate sufficienti senza dimostrazione. [IL DOSSIER](#)

.....
.....

<https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/nasce-il-corpo-unico-della-sanita-militare-ma-la-riforma-ha-un-difetto-nessuno-sa-quanto-costa/>

ONAOSI

TAGE EXPERIENCE A BRUXELLES: UN PONTE VERSO L'EUROPA

Scadenza: 07 aprile 2026 13:00 – pubblicato il 10 marzo 2026

Bando e modulistica per la partecipazione alla selezione per il Progetto Stage Experience a Bruxelles. Edizione 2026.

Il Progetto, in collaborazione con la Fondazione Collegio Europeo di Parma, è arrivato alla terza edizione ed è rivolto ad un numero massimo di 15 assistiti ONAOSI. Si tratta di un percorso di Training & Stage suddiviso in una fase propedeutica di due settimane di formazione presso la Fondazione Collegio Europeo di Parma, Istituto di formazione di eccellenza post-laurea, e in una fase di stage curriculare, di due mesi a Bruxelles presso enti, aziende e uffici di rappresentanza selezionati. Tutte le attività relative al progetto saranno svolte in inglese.

La partecipazione al Progetto è gratuita per gli "assistiti partecipanti senza oneri a proprio carico" ed è inoltre prevista l'assegnazione di un contributo omnicomprensivo di € 4.000. Per i partecipanti "assistiti con compartecipazione alla spesa" è prevista una quota da versare alla Fondazione in due rate di pari importo (la prima rata all'atto dell'accettazione del posto e la seconda rata prima della partenza per Parma) così determinata: a. € 1.000,00 per studenti con ISEE Università inferiore a €

40.000 b. € 1.500,00 per studenti con ISEE Università compreso tra € 40.001 e € 60.000 c. € 2.000,00 per studenti con ISEE Università superiore a € 60.000 (oppure che non intendono o non possono trasmettere l'ISEE Università).

Per informazioni è possibile telefonare allo 075 5869531 oppure scrivere a:

scuola.formazione@onaosi.it

La domanda dovrà essere trasmessa via mail e pervenire entro le ore 13 del 7 aprile 2026.

[Scarica Bando e Modulistica per Assistiti](#)

[Scarica Bando e Modulistica per Assistiti con Partecipazione alle spese](#)

VIAGGIO-STUDIO A BRUXELLES dal 5 all'8 maggio 2026_25 posti riservati agli studenti ONAOSI

Scadenza domande: entro le ore 12:00 del 24 marzo 2026

via e-mail a: scuola.formazione@onaosi.it

Bruxelles, 5–8 maggio 2026

La Fondazione ONAOSI, in collaborazione con EUCA, offre ai propri studenti la possibilità di partecipare al progetto “EU Project Lab Brussels 2026”, un programma di **4 giorni** (20 ore) di formazione dedicato alla **progettazione europea** e allo sviluppo di competenze in **project management, comunicazione e budgeting** nei programmi Erasmus+ e CERV.

Sono disponibili fino a **25 posti**:

- **15 posti gratuiti** riservati agli studenti “assistiti senza oneri a proprio carico”
- **10 posti riservati agli assistiti con compartecipazione alle spese**

Possono presentare domanda gli studenti assistiti maggiorenni, under 30, con inglese livello minimo B2, iscritti dal 3° anno in poi di laurea triennale/magistrale a ciclo unico o a laurea magistrale biennale.

La selezione avverrà tramite graduatoria di merito basata sui risultati accademici.

La quota comprende alloggio per 3 notti, parte dei pasti, formazione, visite alle istituzioni europee e certificato finale. Sono escluse le spese di viaggio e i pasti non indicati (vedi brochure).

- Per gli assistiti con compartecipazione alle spese, **la quota di partecipazione è pari a € 453,75**
- Per gli assistiti senza oneri a proprio carico oltre alla partecipazione gratuita è prevista l'assegnazione di un **contributo forfettario onnicomprensivo di €400** per far fronte alle spese di viaggio, pasti non previsti ed extra

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri **075 5869531 - 075 5869511** (centralino) oppure scrivere a scuola.formazione@onaosi.it

[Scarica la Modulistica per Assistiti](#)

[Scarica la Modulistica per Assistiti con partecipazione alle spese](#)

LIBERI PROFESSIONISTI: LE COPERTURE PER I PRIMI 30 GIORNI DI MALATTIA da Il Giornale della Previdenza Enpam n.9 del 13 marzo 2026 - Giuseppe Cordasco

Per chi esercita la libera professione medica, l'assenza dal lavoro per malattia o infortunio rappresenta un rischio concreto che incide direttamente sul reddito. E questo può essere proprio il momento giusto per tenere conto di un aspetto spesso sottovalutato, ma che può avere conseguenze economiche rilevanti.

A questo proposito, ricordiamo innanzitutto che proprio nel caso dei liberi professionisti l'Enpam prevede un'indennità per malattia o infortunio che scatta dal 31° giorno di assenza.

Per i primi 30 giorni di malattia o infortunio, solo i medici di medicina generale hanno una copertura di default, che è finanziata da una trattenuta sul loro compenso.

Per tutti gli altri liberi professionisti le strade possibili sono sostanzialmente due: considerare l'eventualità di un mese di stop come un vero e proprio "rischio d'impresa", accantonando risorse per eventuali periodi di inattività, oppure ricorrere a strumenti assicurativi dedicati.

POLIZZA CONVENZIONATA ENPAM

Per colmare questo vuoto di tutela, Enpam ha stipulato una [convenzione con Oris Broker](#), con copertura garantita da Itas Mutua. La polizza ha un costo annuo di 120 euro e prevede un'indennità giornaliera di 150 euro in caso di inabilità temporanea al lavoro dovuta a malattia o infortunio.

Tuttavia, l'indennizzo, che copre fino a tre eventi l'anno, scatta solo se l'assenza supera i 30 giorni.

In altre parole:

- se la malattia dura 29 giorni, non è previsto alcun risarcimento;
- se supera i 30 giorni, intervengono entrambe le tutele: quella dell'ente previdenziale dal 31° giorno e quella assicurativa per il primo mese, con una franchigia di 5 giorni.

Lo stesso broker propone inoltre agli odontoiatri iscritti all'Andi, una copertura aggiuntiva contro infortuni e malattia che può essere affiancata a quella base da 120 euro e che estende la tutela anche alle assenze inferiori ai 30 giorni.

L'OFFERTA DI SALUTEMIA

Anche [SaluteMia](#) può erogare indennità in caso di ricovero e diarie, che risultano utili nei momenti in cui si deve interrompere l'attività lavorativa per motivi di salute.

I piani sanitari offerti dalla mutua di categoria prevedono che, in caso di ricovero, l'iscritto possa optare – al posto del rimborso delle spese sanitarie – per un'indennità giornaliera. Tali indennità vanno da circa 62 euro a 150 euro (per un massimo di 100 giorni), a seconda che il ricovero preveda un intervento chirurgico o meno, e in base alla struttura sanitaria utilizzata.

Il piano sanitario 'Optima salus' prevede invece un'indennità sostitutiva, che può variare da 40 a 100 euro giornalieri.

Quest'ultimo piano sanitario prevede anche una diaria post ricovero per gravi mali, in caso di inabilità lavorativa assoluta temporanea. La diaria è di 37,50 euro e può coprire un massimo di 30 giorni.

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare la [Guida ai piani sanitari](#) sul sito www.salutemia.net.

L'OPZIONE EMAPI

Un'altra possibilità è [offerta da Emapi](#), l'ente di mutua assistenza che riunisce diverse casse previdenziali dei professionisti.

Dopo aver sottoscritto con essa una polizza infortuni, è possibile infatti attivare una copertura aggiuntiva per inabilità temporanea da malattia, destinata proprio ai professionisti. Per iscriversi è possibile entrare nell'[area riservata dell'Enpam](#) e poi, tra i Servizi esterni, si può accedere a Emapi.

L'assicurato può scegliere tra due livelli di indennizzo:

- diaria di 50 euro al giorno con costo annuo di 123 euro fino a 55 anni e 194 euro tra 55 e 65 anni;
- diaria di 100 euro al giorno con costo annuo di 241 euro fino a 55 anni e 381 euro tra 55 e 65 anni.

La copertura interviene quando la malattia impedisce temporaneamente lo svolgimento dell'attività professionale e può essere riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni complessivi e fino a un limite pari a 65 anni.

Anche le franchigie previste sono differenziate in base all'età: 5 giorni per chi non ha ancora compiuto 55 anni e 14 giorni per chi ha tra 55 e 65 anni.

Ricordiamo, tra l'altro, che la nuova annualità assicurativa di Emapi ha preso il via lo scorso 1° marzo, ma chi aderisce entro il 31 marzo è coperto comunque per l'intera annualità.

CHI PUÒ ANDARE IN PENSIONE CON “OPZIONE DONNA” NEL 2026 da Il Giornale della Previdenza Enpam n.9 del 13 marzo 2026 - Claudio Testuzza

Molte donne medico sono andate, in passato, in pensione anticipata grazie alla formula prevista dalla così detta “opzione donna”. Non esiste un dato pubblico specifico e aggiornato che indichi l'esatto numero. Ma da una valutazione dei sindacati degli ospedalieri si ritiene che sia stato particolarmente elevato.

QUANDO NASCE

Con l'enorme crescita dei criteri introdotti dalla riforma Fornero per molte dottoresse si è evidenziato, da subito, la difficoltà di proseguire il rapporto d'impiego fino alle date previste. Il carico di lavoro, diventato sempre più gravoso (turni notturni, pronta disponibilità e altro) e non indifferenti impegni familiari e sociali, hanno sollecitato, in molte dottoresse, la voglia di andare in pensione anticipata grazie alla norma per loro ideata.

“Opzione donna” era stata introdotta già nel 2004 dal ministro del Lavoro, Roberto Maroni, in via sperimentale e poi prorogata fino al 2015. Come spesso accade in Italia, la norma è stata poi riconfermata anno per anno in attesa di una sistemazione più organica riguardo al tema della flessibilità in uscita.

La facoltà della legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/2004), consentiva di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, richiedono il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).

Nel rapporto di monitoraggio sull'utilizzo dell'“opzione donna”, l'Inps ha indicato che le domande accolte nei quattro anni, dal 2019 al 2022, sono state 83mila, su un totale di circa 174mila dall'introduzione della legge, con una media di 21mila pensionamenti annuali nel quadriennio.

Nel 2023, sono state solo 11.996. Ma ancora di meno nel 2024. A evidenziarlo è il monitoraggio dell'Istituto sui flussi di pensionamento, dal quale emerge il crollo di opzione donna con soli 3.489 accessi alla pensione.

GIRO DI VITE NEL 2023-2024

La causa principale sta nei requisiti molto più stringenti, rispetto alle versioni di qualche anno fa, introdotti prima con la legge di bilancio 2023 e poi ancor di più con la legge di bilancio 2024.

Anche la legge di bilancio per il 2025 (207/24) aveva prorogato la possibilità di andare in pensione, per le donne, anticipatamente, mantenendo i requisiti già previsti per il 2024.

Potevano optare per questa procedura le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 avessero maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di

un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. E che si trovassero in una delle seguenti condizioni:

- assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Peraltro, nell'ultima ipotesi, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero di figli.

NOVITÀ DAL 2026

Con la legge di Bilancio 2026, il legislatore ha scelto di non estendere ulteriormente l'opzione per le lavoratrici che raggiungono l'età richiesta quest'anno. Tuttavia, va ricordato che resta salva la posizione di chi ha già maturato i requisiti entro il termine previsto dalla normativa precedente.

Lo ha confermato l'Inps con la sua circolare n.19 del 2026, con cui viene sottolineato che resta, comunque, ferma la possibilità di accedere alla forma di pensionamento anticipato per coloro che possano fare valere le condizioni vigenti prima della legge di Bilancio 2026 e i previsti requisiti entro la data del 31 dicembre 2024. Questa condizione potrà essere esercitata anche nel futuro. La normativa conferma, infatti, il principio della cristallizzazione del diritto.

COME FUNZIONA

Ricordiamo che l'Opzione Donna prevede una finestra mobile (differimento nell'erogazione dell'assegno) di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome, calcolata dal perfezionamento dei requisiti.

Ma il dato più negativo di questa scelta consisteva e consiste nella condizione che il provvedimento prevede per le lavoratrici di accedere alla pensione anticipata accettando un ricalcolo contributivo dell'importo dell'assegno che viene basato sui contributi effettivamente versati durante la carriera lavorativa. Un meccanismo che ha comportato una riduzione fino al 30 per cento dell'importo rispetto al calcolo retributivo.

Le lavoratrici che hanno utilizzato, o utilizzeranno ancora questo canale, hanno, quindi, rinunciato ad una parte consistente del proprio assegno pensionistico in cambio della possibilità di lasciare il lavoro in anticipo.

GLI ANNI FUORI CORSO VALGONO COME ANNI DI LAVORO da Il

Giornale della Previdenza Enpam n.9 del 13 marzo 2026 - Lettere alla Redazione

Ho sentito parlare della possibilità di riscattare a un prezzo più che onesto gli ultimi due anni di università. Conosco però situazioni particolari in cui lo studente è quasi certo di andare fuori corso di almeno uno o due anni. In questo caso conviene continuare a pagare anche due anni extra per riscattarne soltanto due "istituzionali" o anche gli anni extra da fuori corso varranno ai fini dell'anzianità contributiva?

Lettera firmata

Gentile Studente,

con l'iscrizione all'Enpam da studente anche gli anni fuori corso valgono come anni di lavoro, non solo i due "istituzionali". Chi decide di iscriversi al quinto anno, in pratica, è come se riscattasse

anticipatamente gli ultimi due anni di università a un costo molto basso, con l'opportunità di aggiungere a questi anche gli eventuali anni fuori corso.

Bisogna anche ricordare che solo con l'iscrizione all'Enpam da studente si possono valorizzare gli anni fuori corso. Ciò perché, secondo le regole attuali, il riscatto degli studi universitari vale solo per gli anni del corso legale del diploma di laurea

ONAOSI - I CONTRIBUENTI VOLONTARI: PERCHÈ ISCRIVERSI da sito

Onaosi

L'iscrizione ONAOSI costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela assicurativa prevido-assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla solidarietà intraprofessionale.

La Fondazione ONAOSI è l'ente dei professionisti sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, cui volontariamente possono iscriversi anche i sanitari liberi professionisti e dipendenti di aziende private **entro i primi dieci anni di iscrizione al rispettivo Albo Professionale**. L'ONAOSI assiste direttamente nelle sue strutture di Perugia, Torino, Pavia, Padova, Bologna, Napoli, Milano e Messina i figli dei colleghi scomparsi accompagnandoli e sostenendoli in ogni necessità, economica o pedagogica, sino al conseguimento del massimo livello di formazione specialistica universitaria. Tutti gli orfani dei sanitari contribuenti, anche quelli che non accedono nelle strutture dell'ONAOSI, ricevono l'assistenza in via indiretta mediante assistenti sociali di elevata professionalità e sono sostenuti economicamente dall'ONAOSI mediante assegni di studio, borse, premi al merito, assegni di conseguimento di progressi scolastici, contributi per studio all'estero, contributi per il conseguimento di titoli professionalizzanti, accesso gratuito a case vacanza.

L'iscrizione annuale all'ONAOSI prevede ai Sanitari una quota minima di **3,00 euro** al mese (36,20 euro annui) ad una quota massima di **20,35 euro** al mese per 12 mensilità. Certamente l'iscrizione ONAOSI - **soprattutto per i giovani sanitari neolaureati, che si affacciano al mondo del lavoro** - costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela "assicurativa" prevido-assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla solidarietà interprofessionale. La copertura dell'ONAOSI opera immediatamente: dal momento dell'iscrizione i figli dei Sanitari, e gli stessi Sanitari che affrontassero condizioni di disagio, sono assistiti e aiutati dall'ONAOSI.

La regolarità dei versamenti ONAOSI da parte del sanitario è indispensabile per non perdere definitivamente lo status di contribuente e per continuare a fruire delle prestazioni e servizi eventualmente già in godimento, ma anche per non interrompere quella essenziale continuità di contribuzione al fine dei benefici e vantaggi futuri.

Per maggiori informazioni:

- [Bandi e modulistica per i contribuenti;](#)
- [Assistenza per i contribuenti.](#)

CONTRIBUTO VOLONTARIO ONAOSI RINNOVO QUOTA ANNO 2026

Scadenza 31/3/2026 - RICEVIMENTO MODULISTICA da FONDAZIONE ONAOSI Perugia, 23 febbraio 2026 – da sito Onaosi

Per i Sanitari contribuenti volontari in regola con i versamenti al 31 dicembre 2025 è in corso di spedizione la circolare informativa con la modulistica precompilata (bollettino premarcato PagoPA) corredata delle istruzioni per effettuare il versamento della quota contributiva relativa all'anno 2026.

Il pagamento del contributo deve essere effettuato non oltre il termine indicato sul bollettino precompilato.

Il bollettino è pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito/Ufficio Postale/esercenti convenzionati/canali online.

La scadenza prevista per il relativo adempimento è il 31 marzo 2026.

IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA, AL FINE DI NON COMPROMETTERE L'ASSISTIBILITÀ, OVE SE NE VERIFICHIANO LE CONDIZIONI, È NECESSARIO CHE IL VERSAMENTO, PER LA CONFERMA ANNUALE DELLA ISCRIZIONE, VENGA EFFETTUATO ENTRO IL 31 MARZO 2026.

Il mancato ricevimento e/o smarrimento della modulistica non esonera dal pagamento del contributo.

In tal caso è necessario contattare gli uffici amministrativi ai seguenti numeri diretti: 075 5869.251/545/537 - e-mail contributi@onaosi.it.

È attiva l'Area Riservata agli iscritti tramite l'accesso al seguente indirizzo:

<https://areacontribuenti.onaosi.it>

INPS - AVVIATA LA TERZA FASE SPERIMENTALE DELLA RIFORMA DELLA DISABILITÀ da DplMo - fonte: Inps

Dal 1° marzo 2026, l'INPS ha avviato la terza fase della sperimentazione della **riforma della disabilità**, introdotta dall'art. 7 del decreto-legge 19/2026 e in continuità con il percorso tracciato dal d.lgs. 62/2024.

Il nuovo sistema di accertamento si estende alle seguenti **40 province**: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vibo Valentia, nonché alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Novità nel procedimento di accertamento

L'obiettivo della riforma è rendere le procedure più snelle e veloci attraverso una semplificazione strutturale:

- **il certificato medico introduttivo** sarà l'unico strumento necessario per avviare l'iter per l'accertamento della disabilità. La sua trasmissione telematica all'INPS esclude la necessità di ulteriori domande o adempimenti;
- **gestione unificata**: l'INPS diventa l'unico titolare del processo di accertamento;
- **procedura informatica**: dal 1° marzo 2026, il sistema automatizzato indirizzerà il certificato nel nuovo flusso senza interventi manuali di medici od operatori.

In vista della riforma, che entrerà a pieno regime dal 1° gennaio 2027, i messaggi INPS dello scorso febbraio introducono:

- **nuovi criteri clinici**: vengono definiti i parametri per l'accertamento legati a disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla ([messaggio 23 febbraio 2026, n. 635](#));
- **evoluzione delle commissioni**: le commissioni medico-legali vengono aggiornate nella composizione e ridenominate **Unità di Valutazione di Base (UVB)** ([messaggio 23 febbraio 2026, n. 635](#));
- **profilazione medici**: nuove istruzioni per i medici abilitati al rilascio del certificato introduttivo ([messaggio 23 febbraio 2026, n. 639](#)).

L'Istituto conferma così l'impegno per un sistema moderno e inclusivo che mette la persona al centro con i propri diritti.

FRANCOBOLLI ITALIA 2026 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le Eccellenze del patrimonio culturale italiano, dedicato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nel 150° anniversario dell'inaugurazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, **il giorno 14 marzo 2026, emette** un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica *le Eccellenze del patrimonio culturale italiano*, dedicato alla *Biblioteca Nazionale Centrale di Roma*, nel 150° anniversario dell'inaugurazione.

<https://www.mimit.gov.it/it/comunicati-emissioni-francobolli/francobollo-ordinario-appartenente-alla-serie-tematica-le-eccellenze-del-patrimonio-culturale-italiano-dedicato-alla-biblioteca-nazionale-centrale-di-roma-nel-150-anniversario-dellinaugurazione>

INPS - ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA – BIENNIO 2027-2028 da DplMp –

fonte: Inps

L'INPS, con la [circolare n. 28 del 16 marzo 2026](#), fornisce le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni previste dalla [legge n. 199/2025](#) (legge di Bilancio 2026), che interviene sull'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028, previsto dal decreto direttoriale 19 dicembre 2025 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro.

Inoltre, la circolare specifica le fattispecie per le quali non è prevista l'applicazione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.28 del 16.03.2026 (documento 053)

ALLEGATI A PARTE - INPS Allegato 1 Circ.28 del 16.03.2026 (documento 054)

ALLEGATI A PARTE - INPS Allegato 2 Circ.28 del 16.03.2026 (documento 055)

AGENZIA DELLE ENTRATE - ALIQUOTA RIDOTTA PER DISPOSITIVI

MEDICI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Alla cessione di gocce oculari si applica l'aliquota Iva ordinaria o quella ridotta?

A.

risponde Andrea Santoro

Come precisato dalla [risposta n. 303/2025](#) alla cessione dei prodotti cui appartiene la tipologia di quello indicato nel quesito può essere applicata l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento. Ciò in quanto la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, [comma 3](#), della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) fa rientrare "i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari,

classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)” tra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972 (“medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”).

AGENZIA ENTRATE - AGEVOLAZIONI PER IL RIENTRO DEI RICERCATORI: REQUISITI E LIMITI PER LA PROROGA DEL BENEFICIO FISCALE da DplMo – fonte: Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 80/E del 18 marzo 2026](#), ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di fruire della «*proroga di sette anni complessivi*» ai sensi del comma 3^{ter}, ultimo periodo, del citato articolo 44, del [decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina gli “*incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero*”, applicabili a docenti e ricercatori, residenti all’estero, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia al fine di svolgere un’attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 44 prevede che «*Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato*».

Ai sensi del successivo comma 3, l’agevolazione si applica «*nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi [n.d.r. per coloro che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d’imposta 2020 «e nei tre periodi d’imposta successivi], sempre che permanga la residenza fiscale in Italia*».

Chiarimenti in ordine all’applicazione degli “*incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero*” di cui all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sono stati forniti, tra l’altro, con le circolari n. 17/E del 23 maggio 2017 e n. 17/E del 25 maggio 2022, e con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, nonché con numerose risposte a istanze d’interpello pubblicate, consultabili nell’apposita sezione presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per quanto di interesse nel caso di specie, si osserva che l’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto *Crescita*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, tra le altre modifiche, ha inserito nel citato articolo 44 il comma 3^{ter} che prevede un periodo più lungo di applicazione degli incentivi, al ricorrere di determinate condizioni previste dalla norma, per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020. In particolare, l’agevolazione spetta:

- nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei sette periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, e di docenti e ricercatori che

diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, che può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

- per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
- per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Successivamente, l'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha inserito, nel suddetto articolo 5 del decreto *Crescita*, il comma 5ter ai sensi del quale «*I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3ter del predetto articolo 44, previo versamento di:*

1. *un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;*
2. *un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà».*

Le modalità di esercizio dell'opzione in esame sono state individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, prot. n. 102028, che prevede che il versamento degli importi stabiliti dalla norma deve avvenire in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010 (che, per i soggetti che si sono trasferiti fiscalmente in Italia prima del 2020, coincide con la conclusione del

terzo periodo d'imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia).

Come chiarito dalla citata circolare n. 17/E del 2022, «I requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell'esercizio dell'opzione. In particolare:

1. *il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo, deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi d'imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali per l'intero periodo previsto; [...].*

In altri termini, ai fini del prolungamento dei periodi d'imposta agevolati, il requisito dell'avere uno o più figli deve essere soddisfatto «al momento dell'esercizio dell'opzione» che «si perfeziona con il versamento di un importo pari» al 10 o al 5 per cento (in base al ricorrere di determinate condizioni) dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Con la citata risoluzione n. 8/E del 2026 è stato precisato, sia pure con riferimento ai docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020, che «considerato il tenore letterale della norma e l'assenza di specifiche statuizioni, si ritiene che sia possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.

In altri termini, se un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di sei periodi d'imposta, potrà estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a otto, undici o tredici periodi d'imposta se, prima dei predetti sei periodi d'imposta, abbia un figlio, due o tre figli. Analogamente, il contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro i primi sei periodi d'imposta abbia un figlio) e entro il termine di otto periodi d'imposta ha un secondo figlio, potrà allungare il periodo agevolabile fino a undici periodi d'imposta.

Inoltre, se lo stesso contribuente, entro il termine degli undici periodi d'imposta, ha un terzo figlio potrà applicare gli incentivi complessivamente per tredici periodi d'imposta».

Nel caso in esame, l'Istante, che rappresenta di aver esercitato l'opzione mediante il versamento delle somme richieste nel mese di aprile 2023 avendo «un figlio minorenne nato nel 2018», potrà fruire dell'estensione del periodo agevolabile fino a otto periodi d'imposta, a nulla rilevando la circostanza che nel periodo d'imposta (2023) di esercizio dell'opzione avesse anche un altro figlio atteso che tale evento si è verificato dopo l'esercizio medesimo.

In relazione alla nascita della seconda figlia, avvenuta nel mese di agosto del 2023 (e, dunque, successivamente al versamento eseguito nel mese di aprile del 2023), potrà fruire di un ulteriore prolungamento del periodo agevolabile fino a undici periodi d'imposta se, entro il 30 giugno 2027 (anno successivo a quello di conclusione degli otto periodi d'imposta agevolati), eserciterà una nuova opzione con il conseguente versamento di un ulteriore importo pari al 10 per cento «dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione».

Resta fermo che qualora, entro la predetta data del 30 giugno 2027, avesse un terzo figlio, l'Istante potrà esercitare l'opzione per l'estensione del periodo agevolabile fino a tredici periodi d'imposta complessivi versando, in luogo del predetto importo del 10 per cento, una SOMMA pari al 5 per cento dei redditi agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello dell'opzione medesima.

DISPONIBILI CU E ATTESTAZIONI DEI VERSAMENTI PER I RISCATTI

da ItaliaOggi di venerdì 20 marzo 2026 a cura di Daniele Cirioli

Parte dall'Inps la caccia agli sconti fiscali in vista delle prossime dichiarazioni dei redditi. Da oieri infatti l'Istituto di Previdenza ha reso disponibili on line per lavoratori e pensionati le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati nel 2025 per oneri di riscatto, di rendita o ricongiunzione. Ad annunciarlo lo stesso INPS nel messaggio 965/2026.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.965 del 19.03.2026 (documento 056)

IN ITALIA MANCANO OLTRE 5.700 MEDICI DI FAMIGLIA da Il Giornale della Previdenza Enpam n.10 del 20 marzo 2026 a cura della Redazione

Alla fine del 2025 mancavano 5 mila e 700 medici di medicina generale per garantire un'adeguata assistenza sanitaria ai cittadini sul territorio italiano. Ben 18 regioni su 20 hanno carenze gravi. La maglia nera va per distacco alla Lombardia dove ne mancano 1.540.

Lo dice un'analisi della Fondazione Gimbe sui dati Sisac, che individua le radici del problema in una programmazione inadeguata.

PEGGIO NELLE GRANDI REGIONI

Tra il 2019 e il 2024 il numero dei medici di medicina generale è diminuito di ben 5.197 unità e tra il 2025 e il 2028 ben 8.180 hanno raggiunto o raggiungeranno il limite di età per la pensione.

Oltre al record segnato dalla Lombardia, situazioni critiche si registrano anche in quasi tutte le altre grandi regioni. Le carenze sono gravi nel Veneto (-747), Campania (-643), Emilia-Romagna (-502), Piemonte (-463), Toscana (-394), Lazio (-358). Carenze minori si rilevano in Puglia (-279 medici), Marche (-161), Friuli-Venezia Giulia (-156), Sardegna (-143), Liguria (-116), Provincia autonoma di Bolzano (-80) e di Trento (-53), Calabria (-43), Valle d'Aosta (-15), Abruzzo e Umbria (-12).

Non si rilevano, invece, carenze in Basilicata, Molise e Sicilia.

TROPPI GLI ASSISTITI

Per garantire una distribuzione omogenea e capillare dei medici di famiglia, tenendo conto della prossimità e della densità abitativa, la Fondazione Gimbe ha assunto come riferimento il rapporto ottimale di un medico ogni 1.200 assistiti.

Numero però lontano dalla realtà: al primo gennaio 2025, i 36.812 medici di famiglia avevano in carico oltre 50,9 milioni di assistiti, con una media di 1.383 a testa e marcate differenze regionali.

Ancora una volta, la classifica vede in testa la Lombardia, dove ogni medico ha in carico 1.533 pazienti, seguita da Veneto (1.526), Bolzano (1.525), Friuli-Venezia Giulia (1.473), Valle d'Aosta (1.432), Campania (1.425), Emilia-Romagna (1.420), Toscana (1.413), Piemonte (1.407), Marche (1.406), Trento (1.388), Sardegna (1.384).

Sotto la media italiana ci sono Liguria con 1.345, Puglia (1.331), Lazio (1.314), Calabria (1.242), Umbria (1.223), Abruzzo (1.216), Sicilia (1.177), Molise (1.154) e Basilicata (1.153).

In questo modo, commenta Cartabellotta, "viene limitato il principio della libera scelta".

PROGRAMMAZIONE INADEGUATA?

"Da un lato – aggiunge il presidente della Fondazione Gimbe – sempre più medici di famiglia scelgono di ritirarsi prima dei 70 anni, dall'altro il numero di medici che completa il percorso formativo è inferiore alle borse finanziate: non tutte vengono assegnate e almeno il 20 per cento degli iscritti abbandona il percorso".

Ma, anche se tutti i cosiddetti medici di famiglia andassero in pensione a 70 anni e tutte le borse di specializzazione finanziate tra il 2022 e il 2025 fossero assegnate “le nuove leve – dice Cartabellotta – non riuscirebbero comunque a coprire i pensionamenti e le carenze”.

Inoltre, la programmazione dovrebbe tener conto, e non accade, dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento dei bisogni di cura. Nel 2025 gli over 65 in Italia erano quasi 14,6 milioni (il doppio rispetto a 40 anni fa), di cui oltre la metà soffre di due o più malattie croniche, mentre gli over 85 sono addirittura triplicati raggiungendo quota 4,5 milioni.

“Senza una visione – conclude il presidente Gimbe – Governo e Regioni continueranno a mettere in campo soluzioni frammentate per tamponare una grave crisi che richiede invece una riforma organica e coraggiosa della medicina generale”.

CON LA BEFANA DEL 2027 TFS PER TUTTI E SUBITO da Il Giornale della Previdenza Enpam n.10 del 20 marzo 2026 a cura di Claudio Testuzza

Un anno di tempo. Anzi meno, visto che la soluzione per il pagamento non più differito del Tfs a dipendenti pubblici, dovrà essere trovata entro il 14 gennaio del 2027, giorno nel quale la Corte costituzionale si riunirà per valutare le misure adottate dal Governo e dal Parlamento nel merito.

NEL 2027 IL TFS SUBITO (FORSE)

Per i 3,3 milioni di dipendenti pubblici si apre, per la prima volta, uno spiraglio concreto per ottenere immediatamente i soldi del trattamento di fine rapporto una volta andati in pensione.

Oggi gli statali devono attendere dai due ai sette anni per ottenere la propria liquidazione e, inoltre, il pagamento avviene a rate nel tempo.

La Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi per la terza volta in pochi anni su una vicenda che affonda le sue radici nelle misure per il salvataggio dei conti pubblici adottate oltre 15 anni fa nel tentativo di placare la crisi del debito pubblico, in particolare con il decreto 78/2010 (articolo 12, comma 7).

Nelle due precedenti pronunce, i giudici avevano chiaramente giudicato costituzionalmente illegittimo il differimento del pagamento, ma avevano lasciato aperta la porta al Governo, visti i costi della misura, per trovare una via d’uscita coerente con le leggi.

ATTESA INFINITA PER UN DIRITTO

Oggi gli statali devono attendere dai due ai sette anni per ottenere la propria liquidazione e, inoltre, il pagamento viene rateizzato nel tempo.

Il Tfs per i dipendenti pubblici viene pagato dall’Inps in tempi differiti. Generalmente dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro – scesi a nove con l’ultima manovra – a cui si aggiungono 90 giorni per l’erogazione.

La prima rata arriva, solitamente, dopo 9 mesi per i pensionamenti di vecchiaia e dopo 24 mesi negli altri casi. In pratica occorrono:

9 mesi + 90 giorni in caso di pensionamento per raggiungimento dei limiti di età o servizio;

24 mesi + 90 giorni in caso di dimissioni volontarie, licenziamento o pensione anticipata;

105 giorni nei casi di inabilità o decesso del lavoratore.

Inoltre, la modalità d’ erogazione prevede un’unica soluzione d’ importo lordo complessivo pari o inferiore a 50mila euro, due rate d’ importo tra 50.000 e 100.000 euro (la seconda rata dopo 12 mesi dalla prima), tre rate d’importo superiore a 100mila euro (seconda e terza rata a distanza di 12 mesi l’una dall’altra).

INPS: A RISCHIO SPERPERO

Aveva destato profondo sconcerto quanto era emerso dalla memoria difensiva depositata dall’Inps nel giudizio relativo al pagamento differito del Tfs/Tfr dei dipendenti pubblici.

Nella memoria si affermava, infatti, che chi riceve una grossa somma in un'unica soluzione può essere più incline a privilegiare gratificazioni immediate rispetto al futuro e potrebbe essere spinto dall'euforia verso spese eccessive. Parole che risultano gravi e inaccettabili perché insinuavano che le lavoratrici e i lavoratori pubblici non sarebbero in grado di gestire responsabilmente una parte rilevante del proprio salario.

Ricordiamo che il Tfs/Tfr non è un premio, né una concessione dello Stato: è retribuzione differita, salario maturato nel corso di una vita lavorativa, diritto pieno e indisponibile. O il legislatore interviene o lo Stato dovrà pagare subito. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 130 del 2023, aveva già dichiarato incostituzionale il meccanismo del differimento e della rateizzazione, sollecitando un intervento del legislatore che è rimasto assolutamente inerte.

Tuttavia, anche con questa ultima ordinanza la Corte ha evitato la cancellazione immediata delle norme sul Tfs dei dipendenti pubblici. Una scelta che comporterebbe l'immediata esigibilità dei trattamenti, compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione, 15 miliardi di euro, con grave difficoltà da parte del Tesoro. Ma ha, di fatto, avvertito che in assenza di novità la tagliola scatterebbe a gennaio prossimo, perché nemmeno i moniti possono essere reiterati all'infinito.

Vedremo se la prossima Befana invece del carbone porterà ai dipendenti pubblici andati in pensione, quanto è di diritto di ricevere tempestivamente ciò che è loro dovuto.

DATI SANITARI, COME SUPERARE IL PROBLEMA DELLA PRIVACY da Il Giornale della Previdenza Enpam n.10 del 20 marzo 2026 a cura di Claudia Torrisi

In una sanità sempre più digitale, i dati rivestono un'importanza cruciale: dati clinici, immagini diagnostiche, referti, parametri raccolti da dispositivi medici e wearable.

Sono informazioni ad altissimo valore potenziale per la ricerca, la diagnosi e la personalizzazione delle cure, la cui gestione deve necessariamente soddisfare due esigenze all'apparenza contrapposte: tutela della privacy e sviluppo dell'innovazione.

Le stime indicano che fino al 97 per cento dei dati sanitari prodotti non è impiegato per finalità di analisi o innovazione, a causa di vincoli normativi stringenti e timori legati alla protezione della privacy. In questo modo, però, l'effetto è un rallentamento della ricerca e dello sviluppo di nuovi modelli di cura.

I DATI SINTETICI

Come fare, dunque?

Una risposta arriva dai dati sintetici, una sorta di "gemello digitale" dei dati clinici. Si tratta di informazioni generate artificialmente mediante algoritmi di intelligenza artificiale e *machine learning*, progettate per riprodurre la struttura statistica dei *dataset* reali senza contenere elementi riconducibili a persone identificabili. Ne parla [un approfondimento](#) sul portale Tech2Doc.

I vantaggi sono già misurabili. Oltre a garantire un anonimato completo, consentono di creare *dataset* più bilanciati e rappresentativi, riducendo i bias che compromettono l'affidabilità dei modelli di intelligenza artificiale, soprattutto in presenza di campioni ridotti o popolazioni sottorappresentate.

Nelle malattie rare, ad esempio, dove la scarsità di casi limita la robustezza statistica degli studi, questa tecnologia consente di generare migliaia di casi simili basati su quei pochi reali, permettendo di studiare cure che prima erano fuori portata.

L'ambito in cui l'effetto trasformativo è più evidente è quello della sperimentazione clinica.

Le analisi disponibili mostrano che l'adozione estesa dei dati sintetici potrebbe tradursi in un numero significativamente maggiore di trial clinici ogni anno, favorendo l'accesso anticipato dei pazienti a nuove terapie. Il tutto con un impatto economico rilevante, in termini di risparmi per i sistemi sanitari regionali e di contributo positivo alla sostenibilità complessiva.

L'ESIGENZA DI SICUREZZA

Insomma, la sanità digitale del futuro si giocherà sulla capacità di valorizzare i dati senza comprometterne la sicurezza. Una sfida importante, considerato che, secondo l'Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), il comparto sanitario è tra i settori più vulnerabili agli attacchi informatici.

Diversi episodi recenti hanno determinato cancellazioni di interventi, blocchi dei sistemi e pubblicazione di dati sensibili. Tra la fine del 2022 e l'inizio 2023, gli attacchi giornalieri verso organizzazioni sanitarie sono cresciuti in modo marcato, coinvolgendo ospedali, assicurazioni e servizi di assistenza, oltre alle scienze della vita.

[Un articolo](#) sul portale Tech2Doc affronta proprio questo tema: come la trasformazione digitale della sanità stia introducendo – oltre a innumerevoli vantaggi – anche nuove vulnerabilità. Per questo, è indispensabile una strategia che unisca *governance*, collaborazione con l'industria, formazione, controlli efficaci e strumenti pratici di autovalutazione.

In questo quadro, la cybersicurezza diventa una componente essenziale della qualità e della sicurezza delle cure.

QUALI SPESE POSSO DEDURRE DAL REDDITO LIBERO

PROFESSIONALE? in Lettere al Giornale della Previdenza Enpam n.10 del 20 marzo 2026 a cura della Redazione – Risponde la Redazione

Sono un ex medico ospedaliero pensionato Inps. Potrei avere un incarico annuale con contratto di lavoro autonomo per le esigenze delle aree cure primarie nell'ambito dei distretti aziendali della mia provincia. Vorrei sapere: posso pagare la Quota B con l'aliquota del 9,75% sul reddito libero professionale, oppure ci sono aliquote ancora più ridotte? Il reddito professionale va dichiarato al netto delle spese sostenute per produrlo: quali sono queste spese?

Gentile Dottore,

l'aliquota di Quota B sul reddito libero professionale per i pensionati può essere intera (19,5 per cento) o la metà (9,75 per cento). Solo per chi è andato in pensione anticipata di Quota B (65 anni), l'aliquota è quella intera del 19,5 per cento fino al compimento dei 68 anni.

ARANSEGNALAZIONI N. 4 DEL 20 MARZO 2026

Orientamenti applicativi

Area Sanità

TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Quale è la corretta applicazione dell'art. 27 del CCNL Area Sanità 2019-2021 in merito al recupero dell'eccedenza oraria nell'anno in corso?

- **Id: 35927**

L'art. 27 citato, al comma 3, nei primi periodi, prevede che l'eventuale eccedenza oraria - funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati - sino al limite risultante dall'algoritmo - rientra nell'ambito degli obblighi del dirigente di cui all'art. 15, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. che espressamente prevede che *“Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è*

responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito”.

Lo stesso comma 3 dispone all'ultimo periodo che qualora l'impegno orario del dirigente superi, a consuntivo di fine anno, il limite risultante dall'algoritmo, tale ulteriore eccedenza deve essere recuperata con periodi di riposo, anche a giornate intere, entro i primi sei mesi dell'anno successivo. È inoltre previsto che qualora, al termine dei primi 6 mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i successivi 6 mesi. In nessun caso, l'eccedenza può dar luogo alla corresponsione di trattamenti economici. Il contratto, infatti, ha inteso unicamente introdurre una disciplina di maggior conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. L'intero comma 3 entra in vigore il 24.1.2024 e va quindi applicato alle eccedenze accumulate a partire da tale data.

Nel corso dell'anno, inoltre, in coerenza con le disposizioni contrattuali, le eventuali eccedenze possono essere recuperate, compatibilmente con le esigenze organizzative, nell'ambito della programmazione dei piani di lavoro. Tale programmazione può quindi prevedere forme di compensazione del maggior orario prestato tali da garantire che i piani di attività stessi siano conformi a quanto previsto dall'art. 27, comma 2 del CCNL, tenuto conto del comma 6. Si precisa inoltre che le compensazioni, proprio per la necessaria valutazione in ordine alle esigenze di servizio, vanno gestite dal responsabile e non possono essere lasciate alla libera scelta del singolo dirigente.

TRIENNIO 2019-2021 – CCNL COMPARTO 02.11.2022 – Per i dipendenti in distacco sindacale a tempo pieno può essere corrisposta la premialità?

- **Id: 35937**

Non si possono che confermare le disposizioni contrattuali attualmente vigenti in materia per il personale del comparto sanità, ovvero l'art. 11, comma 1 in base al quale il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone delle voci di cui alla lettera a) e, ai sensi della lett. b), di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e del Fondo premialità e condizioni di lavoro, con esclusione delle voci ivi espressamente indicate. Alla domanda deve dunque risponderci negativamente, ma con la doverosa precisazione che nel computo dell'elemento di garanzia rientra anche, in quota parte, la premialità, correlata alla performance organizzativa o individuale, conseguita dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco e corrisposta a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro.

TRIENNIO 2019-2021 – CCNL COMPARTO 02.11.2022 – Quale è la corretta applicazione dell'art. 74 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 in tema di incompatibilità delle prestazioni aggiuntive per il personale a tempo parziale?

- **Id: 35935**

La disposizione contenute all'art. 74, comma 7, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, che stabilisce che "il dipendente con lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive, così come le attività di supporto all'intramoenia", risponde alla necessità di evitare che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (con la sola eccezione dello svolgimento di una seconda attività lavorativa), concessa per motivazioni personali, sia finalizzata ad una maggiore disponibilità di tempo che possa essere destinata, fra l'altro, anche ad attività maggiormente remunerative a fronte di una espressa necessità di riduzione oraria.

INPS - NUOVO “PORTALE DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ” da DplMo – fonte:Inps

L’INPS, con il [messaggio n. 991 del 20 marzo 2026](#), comunica che è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it il nuovo “Portale della Famiglia e della Genitorialità”, primo progetto attuativo del modello di “*Welfare* per eventi della vita”, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della famiglia, in coerenza con la strategia di innovazione dell’Istituto e con gli obiettivi del Piano Nazionale per la Famiglia 2025-2027.

Il nuovo “Portale della Famiglia e della Genitorialità” rappresenta un ecosistema digitale integrato pensato per accompagnare le famiglie e i genitori nei principali momenti legati all’evento della nascita e della crescita di una/un bambina/o, offrendo prestazioni, servizi e contenuti informativi fruibili in modo semplice e personalizzato e adottando un approccio proattivo e orientato ai reali bisogni delle famiglie medesime.

Le principali caratteristiche della nuova piattaforma sono:

- una pagina dedicata ai servizi dell’INPS per la famiglia (ad esempio, l’assegno unico e universale per i figli a carico, il *bonus* asilo nido, il *bonus* nuovi nati, il nuovo *bonus* mamme, i congedi, ecc.);
- i servizi offerti da altri Enti collegati alla natalità e suddivisi per aree tematiche (ad esempio, le registrazioni anagrafiche, i servizi sanitari, l’orientamento e il supporto sociale alle famiglie, i percorsi educativi, ecc.);
- le sezioni dedicate a ciascun momento chiave della genitorialità: la gravidanza, la nascita, la crescita della/del bambina/o, l’adozione e l’affidamento e la disabilità;
- la mappatura dei Centri per le Famiglie sull’intero territorio nazionale;
- la geolocalizzazione dei “Servizi vicino a me”: i centri per le famiglie, i centri vaccinali, i consultori, le farmacie autorizzate alle vaccinazioni, gli ospedali pubblici e privati in convenzione e le strutture sanitarie locali.

Il “Portale della Famiglia e della Genitorialità” non è solo un punto di accesso ai servizi, ma un modello operativo replicabile, fondato sulla prossimità, sulla personalizzazione e sull’integrazione tra Amministrazioni e rappresenta un passo significativo verso uno sviluppo di *welfare* pubblico generativo, sostenibile e orientato alla coesione sociale, alla natalità, alla proattività e all’attenzione ai concreti bisogni delle famiglie, offrendo un’esperienza personalizzata in grado di guidare l’utente in base alla propria situazione familiare.

È possibile accedere al “Portale della Famiglia e della Genitorialità” dal sito istituzionale www.inps.it tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS), e navigare attraverso i contenuti personalizzati.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.991 del 20.03.2026 (documento 057)

INPS - RIFORMA DELLA DISABILITÀ: TERZA FASE DELLA SPERIMENTAZIONE da DplMo – fonte: Inps

L’INPS, con il [messaggio n. 990 del 20 marzo 2026](#), comunica che, al fine di consentire la presentazione delle domande amministrative riferite ai certificati medici introduttivi redatti secondo le precedenti modalità, la procedura di trasmissione della domanda di accertamento sanitario per l’invalidità civile è riaperta dalla data di pubblicazione del presente messaggio fino al 31 marzo 2026.

A tale fine, tutti i soggetti interessati, residenti o domiciliati in una delle 40 province individuate dall’articolo 7 del decreto-legge n. 19/2026, possono presentare la domanda amministrativa nei seguenti casi:

- il certificato medico introduttivo, redatto secondo le modalità pregresse, sia stato trasmesso all'INPS entro e non oltre il 28 febbraio 2026;
- il richiedente non abbia già inviato il nuovo certificato medico introduttivo valido quale domanda per l'avvio dell'*iter* di valutazione di base ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

Per eventuali richieste di supporto è possibile scrivere al seguente indirizzo *e-mail*: sperimentazioneidisabilita@inps.it.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.990 del 20.03.2026 (documento 058)

INPS - RISCATTO DEI PERIODI DI SERVIZIO AI FINI PENSIONISTICI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 981 del 19 marzo 2026](#), a seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, fornisce i chiarimenti in ordine all'individuazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per l'esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, relativo ai periodi di servizio comunque prestato.

L'Istituto fornisce, altresì, specifiche indicazioni operative per l'esercizio della predetta facoltà di riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.981 del 19.03.2026 (documento 059)

INPS - ONERI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE O RENDITA: LE ATTESTAZIONI FISCALI da FDplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 965 del 19 marzo 2026](#), comunica che le **attestazioni fiscali** dei versamenti effettuati nel 2025 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono visualizzabili e stampabili nel [Portale dei Pagamenti](#).

L'INPS precisa che, se si riscontrano **discordanze tra importi attestati e importi versati**, è sempre possibile richiedere la **rettifica** del documento alla propria struttura territoriale di competenza.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.965 del 19.03.2026 (documento 060)

INPS - INDENNITÀ DI MALATTIA: LE NUOVE MODALITÀ DEL FLUSSO UNIEMENS da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 964 del 19 marzo 2026](#), come preannunciato nel corso del 2025 con il [messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029](#) e con il [messaggio 10 dicembre 2025, n. 3743](#), ha introdotto **nuove disposizioni** volte a disciplinare le modalità di trasmissione mensile, da parte delle aziende private, dei **dati relativi alle assenze per malattia dei propri dipendenti**. Tale comunicazione avviene mediante il **flusso UNIEMENS**, strumento digitale utilizzato dai datori di lavoro per la dichiarazione dei contributi e delle retribuzioni.

Ora l'Istituto, con il messaggio, conferma l'avvio dell'applicazione delle nuove modalità a partire dal mese di competenza di **marzo 2026**.

Inoltre, con lo stesso messaggio, l'INPS comunica che, in questa **fase transitoria**, i datori di lavoro, anche in presenza di un certificato telematico, possono indicare, in alternativa al PUC, la data di inizio della malattia oppure, in via eccezionale, inserire il valore "N".

L'INPS comunicherà con un messaggio successivo quando il periodo transitorio sarà terminato e il valore "N" non sarà più accettato

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.964 del 19.03.2026 (documento 061)